

SOCIETA'

Dott. PAOLO PASQUALIS
NOTAIO

N. 17567 di repertorio n. 6900 di raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno ventuno del mese di marzo
(21.3.2005)

alle ore dodici e quaranta

In Fossalta di Portogruaro, Viale del Commercio n. 69-4,
presso la sede della società di cui infra.

Avanti a me, dott. Paolo Pasqualis, notaio in Portogruaro,
iscritto al Collegio Notarile di Venezia, è presente il si-
gnor

Martino Vincenzo, nato a Milano (Mi) il 16 novembre 1958,
imprenditore, domiciliato per la carica come in appresso, che
interviene nel presente atto in nome e per conto della socie-
tà

"CENTRO MEDICO SAN BIAGIO S.R.L."

con sede in Fossalta di Portogruaro (Ve), Viale del Commercio
n. 69-4, capitale sociale di Euro 156.000 (centocinquantasei-
mila) i.v., iscritta presso il Registro delle imprese di Ve-
nezia, codice fiscale 03089200277;

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministra-
zione della stessa.

Il costituito, della cui identità personale io Notaio sono
certo, rinuncia col mio consenso, alla assistenza dei testi-
moni e mi chiede di ricevere il presente verbale.

Egli mi dichiara che è qui riunita in questo luogo per oggi
alle ore dodici l'assemblea straordinaria della società pre-
detta, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente or-
dine del giorno:

1) Adeguamento statuto sociale.

Ai sensi dello statuto sociale e per concorde nomina dei pre-
senti il costituito assume la presidenza dell'assemblea ed in
tale veste constatata e fa constare a verbale che:

dei soci sono presenti:

- oltre al costituito, titolare della quota di nominali euro 73.320 (settantatremilatrecentoventi), pari al 47% (quaranta-sette per cento) del capitale sociale;
 - il socio signora Bianco Pierina Loretta titolare della quota di nominali euro 49.920 (quarantanovemilanovecentoventi) pari al 32% (trentadue per cento) del capitale sociale;
 - il socio dott. Petrella Antonio titolare della quota di nominali euro 1.560 (millecinquecentosessanta) pari all'1% (uno per cento) del capitale sociale;
 - "Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 10 del Veneto Orientale" titolare della quota di nominali euro 31.200 (trentunmiladuecento) pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale, rappresentata dal dott. Spadaro Giorgio;
- soci rappresentanti in proprio l'intero capitale sociale;
- l'organo amministrativo è presente nella persona di lui stesso Presidente e dei consiglieri signori Bianco Pierina



REGISTRATO A PORTOGRUARO
IL 21.03.2005
N° 133
SERIE 17172



10 2

Loretta e Rota Adriano, componenti l'intero Consiglio di Amministrazione;

- del Collegio Sindacale è presente oltre al Presidente Pol Bodetto Lauretta, anche i sindaci effettivi Dreon Stefania e Girardi Graziano;

- la presente assemblea è qui riunita in modo totalitario e pertanto egli la dichiara validamente costituita ed idonea a deliberare sui punti di cui all'ordine del giorno.

Prende la parola il costituito Presidente il quale espone all'assemblea i motivi per i quali si rende necessario modificare l'attuale statuto sociale, in considerazione delle innovazioni apportate dall'entrata in vigore della riforma del diritto societario.

Ciò al fine di adeguare lo statuto alle nuove norme inderogabili, nonché di utilizzare alcune delle opportunità concesse dalla riforma.

Egli, quindi, chiede alla presente assemblea di procedere all'approvazione del nuovo testo di statuto sociale.

Tanto esposto, dopo breve discussione e senza che alcuno chieda che di sue dichiarazioni si dia riassunto a verbale, l'assemblea dei soci all'unanimità, con voto palese

delibera

1) di modificare lo statuto sociale in conformità ai dettati normativi del D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 e relativo alla riforma della disciplina delle società di capitali e cooperative e del D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 relativo alla Definizione dei procedimenti, approvando espressamente per intero il nuovo testo come di seguito formulato.

STATUTO SOCIALE

Art. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "CENTRO MEDICO SAN BIAGIO S.R.L."

Art. 2) La società ha sede in Fossalta di Portogruaro (Venezia).

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, uffici, laboratori e depositi, sia in Italia che all'estero.

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Il domicilio o la sede dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per tutti i rapporti con la società, si intende quello risultante dai libri sociali.

Art. 3) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta.

Art. 4) La società ha per oggetto:

- la programmazione, realizzazione, organizzazione e gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali; il tutto nel rispetto delle normative vigenti in materia;

- attività di formazione e aggiornamento professionale per il personale operante in sanità, compreso l'organizzazione di corsi, convegni, congressi etc.;

- attività di ricerca e attività editoriale in materia sanitaria.

La società organizza e gestisce il "Centro Medico San Biagio s.r.l.", struttura poliambulatoriale specialistica con ambulatori medici e chirurgici con sale chirurgiche, ambulatori di radiodiagnostica e diagnostica per immagini, ambulatori di medicina dello sport.

Può gestire direttamente o per il tramite di terzi, sia in Italia che all'estero, strutture poliambulatoriali specialistiche di prevenzione, diagnosi e cura, day hospital, strutture ambulatoriali chirurgiche con sala chirurgica e day surgery; laboratori di analisi; case di ricovero ed assistenza per anziani, R.S.A., centri di riabilitazioni in genere, centri di cure termali, istituti di bellezza e/o centri estetici.

La società in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate di cui alle leggi nr. 197/91, D.Lgs. n.385/93 e D.Lgs. n. 58/98 e comunque non nei confronti del pubblico, potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale principale. A tal fine essa potrà: assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie in altre società o consorzi aventi scopi affini o complementari al proprio; contrarre finanziamenti e mutui, concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire istituzioni ipotecarie sugli immobili sociali, prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per obbligazioni proprie o di terzi.



Art. 5) Il capitale sociale è di euro 156.000 (centocinquantesimila) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

Fermo il disposto di cui all'art. 2467 del Codice Civile, i soci potranno provvedere al fabbisogno finanziario della società, in conformità alle norme di tempo in tempo vigenti, mediante versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti da intendersi infruttiferi di interessi, salvo diversa determinazione da convenirsi per iscritto con i soci interessati, che non costituiscano raccolta di risparmio fra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina, che intende tutelare l'interesse della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra



10
4
vivi.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazioni in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione ad eccezione del conferimento delle quote in partecipazione.

In tutti i casi in cui la natura nel negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, in base ad apposita perizia di stima, da eseguirsi secondo la procedura di cui al successivo comma 13 del presente articolo.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

In ogni caso di trasferimento di quote per atto tra vivi, a qualunque titolo, è stabilito il diritto di preferenza a favore degli altri soci, in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute ed a un prezzo da determinarsi, in mancanza di accordo tra le parti, come più avanti specificato in base ad apposita perizia di stima.

Pertanto chi intende alienare in tutto o in parte la propria quota deve darne comunicazione a tutti gli altri soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, specificando le generalità della potenziale parte cessionaria e proponendo in ogni caso un prezzo di cessione.

Agli interpellati è dato il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione per dichiarare al proponente, sempre con raccomandata con avviso di ricevimento, se intendono rendersi acquirenti della quota in oggetto al prezzo proposto.

E' data facoltà ai soci interpellati di non accettare il prezzo proposto e di richiedere la valutazione della quota in base ad una apposita perizia di stima, tenendo conto dei più aggiornati e reali valori correnti del patrimonio sociale.

Tale perizia sarà eseguita, a spese di chi richiede, da un esperto o da un collegio di esperti nominati dalle parti interessate di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Venezia su ricorso della parte più diligente.

Una volta eseguita la stima è dato il termine di 15 (quindici) giorni a chi intende alienare per dichiarare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se la proposta di alienazione rimane ferma al prezzo determinato dalla stima stessa o se tale proposta viene ritirata.

Se la proposta è mantenuta, gli interessati all'acquisto che avevano richiesto la stima sono obbligati al pagamento del prezzo risultante dalla medesima nel termine di 60 (sessanta) giorni, prestandosi altresì senza ritardo e sotto pena dei danni ad ogni adempimento occorrente al formale trasferimento della quota in oggetto.

Se solo alcuni dei soci intendono rendersi acquirenti esercitando il diritto di preferenza di cui sopra, essi avranno facoltà di esercitarlo con diritto di accrescimento anche rispetto alle quote non acquistate da altri soci e sempre in modo da conservare la proporzione tra le partecipazioni preesistenti.

Art. 6) I soci hanno diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il socio che intende recedere dalla società dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese e se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese o da una decisione dei soci, esso va esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera quota posseduta.

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

A tal fine l'esercizio di tale diritto deve essere annotato nel Libro Soci.

Art. 7) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro attenzione.

Art. 8) L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale purchè in Italia.

L'assemblea viene convocata mediante avviso recapitato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, tramite lettera raccomandata a mano o attraverso il servizio postale o mediante l'utilizzo di fax o di sistemi telematici (e-mail), che assicurino il tempestivo ricevimento dell'avviso di convocazione, nonché l'accertamento e la conservazione da parte della società della prova dell'avvenuta ricezione.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci (o il revisore), se nominati, siano presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.



10 6

Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori ed ai sindaci che sono rimasti assenti.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza della prima e della eventuale seconda convocazione nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 9) Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel libro dei soci alla data della riunione assembleare.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio mediante delega scritta che deve essere conservata dalla società.

La delega non può essere conferita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi e di controllo o ai dipendenti di queste.

Art. 10) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento da un altro socio designato dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, se del caso, due scrutatori. Ove prescritto dalla legge, nei casi previsti dall'art. 11, comma 2, del presente statuto e pure in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale redatto nelle forme e modalità prescritte dalla legge ed in particolare dagli artt. 2479 bis, comma quarto, 2375, commi primo e terzo del codice civile.

Art. 11) L'assemblea dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Nei casi previsti dai n.ri 4 e 5 dell'art. 2479 c.c., per la nomina e la determinazione dei poteri dei liquidatori, in merito alla proposta e alle modalità di adesione al concordato, l'assemblea delibera con la maggioranza di tanti soci che rappresentino più dei 4/5 (quattro quinti) dei voti.

Art. 12) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri su decisione dei soci che provvede alla nomina.

Ove il Consiglio di Amministrazione risulti composto da 4 (quattro) componenti, in caso di parità di voti prevale quello espresso dal Presidente.

Se non vi provvedono i soci, il Presidente viene eletto dal Consiglio nel suo seno nel corso della prima riunione.

L'organo amministrativo dura in carica per tre esercizi, salva sempre la revoca per giusta causa e la possibilità di dimissioni.

I componenti dell'organo amministrativo possono essere anche non soci.

Art. 13) L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società senza limitazioni, esclusi solo quelli che la legge o lo statuto riservano ai soci.

L'organo amministrativo, nei limiti e con le modalità di legge, potrà nominare institori, direttori generali, procuratori della società per singoli atti o categorie di atti, determinandone le mansioni ed i compensi.

Art. 14) Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con metodo collegiale.

Nel caso di convocazione collegiale il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o anche altrove purchè in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei consiglieri.

L'avviso di convocazione, indicante la data, l'ora, il luogo di riunione e gli argomenti deve essere inviato ai Consiglieri, sindaci effettivi o revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, in caso di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

La riunione collegiale è validamente costituita purchè sia presente almeno la maggioranza assoluta degli amministratori in carica: le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quanto intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore, se nominati.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e da un segretario, anche estraneo al Consiglio.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengono anche in più luoghi audio o video collegati nel rispetto delle seguenti condizioni e modalità delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere e/o trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la



riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzatore.

Art. 15) La rappresentanza della società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a quei soggetti ai quali sia stata, nei limiti e con le modalità di legge, regolarmente attribuita (consiglieri delegati, procuratori, institori).

Art. 16) All'Organo Amministrativo spettano i compensi che saranno annualmente determinati con decisione dei soci.

I soci possono inoltre determinare un'indennità per la cessazione della carica e deliberare un accantonamento al relativo fondo di quiescenza con modalità da stabilire con decisione dei soci.

In caso di nomina di un Comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, nei limiti stabiliti dai soci.

Art. 17) Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, la gestione societaria sarà controllata da un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati con decisione dei soci, i quali designano anche il Presidente del Collegio Sindacale. Per il funzionamento e la retribuzione valgono le norme di legge.

Art. 18) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'utile netto di bilancio sarà ripartito come segue:

- il 5% (cinque per cento) destinato alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

- il rimanente a disposizione dell'assemblea.

Il bilancio è approvato dai soci riuniti in assemblea, da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui al 2° comma dell'art. 2364 C.C..

In quest'ultimo caso gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione, ovvero nella Nota Integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

Art. 19) Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dei 4/5 (quattro quinti) del capitale sociale.

In tal caso, nonchè verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dal art.2487 C.C. ovvero da altre disposizioni di legge, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dei 4/5 (quattro quinti) del capitale sociale, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza sociale;
- i criteri in base a cui deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo liquidativo.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. Art. 20) Ogni controversia tra i soci, o tra essi e la società o gli organi sociali, o tra questi ultimi al proprio interno o con la società, avente ad oggetto ogni rapporto derivante dai patti sociali o da altri patti eventualmente conclusi anche tra singoli soci, dai deliberati degli organi sociali, nonché ogni questione relativa altresì a valutazione di quote o di diritti o compensi - salvo i casi di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria - sarà devoluta ad un Arbitro Unico, nominato dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede la società su richiesta della parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell' Arbitro Unico.

In ogni caso, l'Arbitro Unico dovrà decidere, anche per le spese, secondo diritto e con le modalità dell'arbitrato rituale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci (o il revisore), ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La modificazione o la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 21) Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa rinvio alle vigenti norme di legge.

Nel caso in cui la normativa in tema di società a responsabilità limitata si dovesse rivelare insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina si applicheranno, in quanto compatibili, le norme in tema di società per azioni.

Deliberato ed approvato per intero il nuovo testo di statuto sociale, l'assemblea alla unanimità e con voto palese

delibera

- di delegare il costituito presidente ad ogni adempimento connesso e conseguente alle assunte deliberazioni.

Ai fini dell'art. 111-ter disp. att. c.c., il medesimo è delegato a comunicare che l'indirizzo della sede sociale è il seguente: Fossalta di Portogruaro (Ve), Viale del Commercio



n. 69-4.

Null'altro essendovi a deliberare l'assemblea è chiusa alle ore tredici e cinque.

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alla parte costituita che lo approva e con me lo sottoscrive.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano, consta di tre fogli a libro per nove intere pagine e della decima fin qui

Firmato: MARTINO VINCENZO, dr. PAOLO PASQUALIS, Notaio (L.S.)

Copia conforme all'originale

composta di facciate 10

Portogruaro, li 15/04/2005

Paolo Pasqualis

